

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00400 Fragomeli: Revisione della normativa relativa all'accatastamento ed all'ammortamento degli impianti fotovoltaici.	
7-00416 Alberti: Revisione della normativa relativa all'accatastamento ed all'ammortamento degli impianti fotovoltaici (<i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00067</i>)	84
ALLEGATO 1 (<i>Testo riformulato della risoluzione</i>)	89
ALLEGATO 2 (<i>Testo approvato della risoluzione</i>)	92

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	87
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	95
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	100
AVVERTENZA	88

RISOLUZIONI

Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00400 Fragomeli: Revisione della normativa relativa all'accatastamento ed all'ammortamento degli impianti fotovoltaici.

7-00416 Alberti: Revisione della normativa relativa all'accatastamento ed all'ammortamento degli impianti fotovoltaici.

(*Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00067*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta di 16 luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, segnala come il gruppo del Movimento 5 Stelle abbia presentato, secondo quanto preannunciato nella seduta di ieri, la risoluzione Alberti 7-00416, la quale è stata assegnata alla Commissione nella giornata odierna e, vertendo sulla medesima materia affrontata dalla risoluzione Fragomeli n. 7-00400, sarà discussa congiuntamente a quest'ultima.

Segnala, peraltro, che, come preannunciato nella seduta di ieri, sarà posta in votazione la risoluzione 7-00400.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) rileva di aver riformulato la propria risoluzione

(vedi allegato 1), a seguito dei rilievi esposti dal Sottosegretario Zanetti nella seduta di ieri.

In particolare segnala di aver modificato il primo impegno della risoluzione, nel senso di chiedere l'innalzamento dal 15 per cento ad almeno il 30 per cento, anziché al 40 per cento, come originariamente chiesto dalla risoluzione, della soglia oltre la quale scatta l'obbligo di variazione della rendita catastale dell'immobile nel caso in cui l'installazione di un impianto fotovoltaico ne incrementi il suo valore capitale o la relativa redditività ordinaria.

Inoltre sono state apportate alcune modifiche alle premesse dell'atto di indirizzo.

Dino ALBERTI (M5S) sottolinea come il gruppo M5S abbia presentato la risoluzione a sua prima firma n. 7-00416 al fine di evidenziare in modo autonomo la posizione del gruppo rispetto alla tematica affrontata, preannunciando comunque il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla risoluzione Fragonelli n. 7-00400, come riformulata.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI fa presente che la Ragioneria generale dello Stato ha fornito i dati relativi ai profili finanziari connessi agli impegni che la risoluzione pone al Governo.

In particolare, secondo le indicazioni della Ragioneria, il primo impegno della risoluzione è suscettibile di produrre una perdita di gettito ai fini IMU e TASI per il mancato incremento di valore connesso all'implementazione di impianti fotovoltaici. In dettaglio, sulla base di dati macro di fonte GSE e nell'ipotesi che l'iniziativa trovi applicazione solo per i fabbricati ad uso abitativo, si stima una perdita di gettito annua potenziale di circa 15 milioni di euro su base nazionale. Inoltre, trattandosi di tributi locali, andrebbe previsto anche un ristoro aggiuntivo agli enti locali interessati.

Per quanto attiene invece al secondo impegno della risoluzione, con cui si indica al Governo di assumere «un'ini-

ziativa normativa che contempra una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, prevedendo un unico coefficiente pari al 9 per cento a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi», gli effetti della perdita di gettito derivanti da un innalzamento del predetto coefficiente di ammortamento al 9 per cento, sono stimabili prudenzialmente in 25 milioni di euro di competenza annua.

Dichiara quindi che, alla luce dei dati forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, alcuni dei quali, relativi a possibili forme di ristoro da parte dello Stato agli enti locali per le minori entrate derivanti da IMU e TASI, risultano ad oggi non quantificabili, il Governo non possa impegnarsi ad assumere le specifiche iniziative normative richieste dalla risoluzione, suggerendo pertanto di riformularla nel senso di impegnare il Governo a valutare con attenzione la materia, al fine di reperire le risorse necessarie per attuare gli interventi normativi richiesti dalla risoluzione stessa.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, fa presente che il rappresentante del Governo, pur esprimendo rilievi su alcuni aspetti della risoluzione, non si è avvalso della facoltà, riconosciuta all'Esecutivo dall'articolo 117, comma 3, del regolamento, di chiedere la rimessione in Assemblea di risoluzioni in discussione in Commissione. Chiarisce pertanto che la Commissione può procedere alla votazione dell'atto di indirizzo.

Marco CAUSI (PD) si dichiara rammaricato per l'andamento del dibattito, ricordando che la risoluzione è ormai da tempo in discussione presso la Commissione ed è stata oggetto di ampio dibattito. Ritiene quindi che la quantificazione degli eventuali oneri finanziari indicata dal Governo non debba distogliere la Commissione dall'obiettivo di approvare un atto di indirizzo che fornisca un importante segnale agli operatori interessati alla que-

stione. Rileva, peraltro, come, trattandosi di una risoluzione e non di un atto normativo, non sia necessario individuare in questa sede le risorse finanziarie a copertura degli eventuali oneri, che dovranno essere reperite quando si discuterà dell'intervento normativo richiesto dall'atto di indirizzo.

Girolamo PISANO (M5S), con riferimento alle stime degli oneri finanziari indicate dal Sottosegretario, rileva innanzitutto, rispetto all'ipotizzata perdita di gettito ai fini IMU e TASI derivante dall'innalzamento della soglia oltre la quale si deve procedere alla variazione della rendita catastale dell'immobile nel quale sono installati gli impianti fotovoltaici, come, in base alla valutazione della Ragioneria dello Stato, non si tratti di un importo di grande rilevanza, che potrebbe pertanto essere coperto attraverso altre misure.

Per quanto riguarda invece gli oneri finanziari che deriverebbero dalla fissazione di una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, con la previsione di un unico coefficiente pari al 9 per cento, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi, sottolinea come tale misura non sia volta ad aumentare il capitale da ammortizzare, ma determinerebbe soltanto un'anticipazione dei tempi di ammortamento dell'investimento realizzato, ritenendo pertanto opportuno verificare la correttezza della stima di 25 milioni di euro di minor gettito prospettata in merito dal rappresentante del Governo.

Ritiene inoltre che, intervenendo nel senso richiesto dalla risoluzione, Governo garantirebbe un sostegno a favore di soggetti che hanno effettuato investimenti in un importante settore produttivo. Preannuncia quindi il voto favorevole sulla risoluzione sulla risoluzione Fragameli n. 7-00400, come riformulata.

Daniele PESCO (M5S), con riferimento all'intervento del deputato Causi, dichiara di accogliere con favore la disponibilità

della maggioranza a esprimersi sulla risoluzione con un voto. Chiede tuttavia se, al fine di approfondire il contenuto dell'atto di indirizzo, sia possibile consultare anche la Commissione Attività produttive.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in riferimento al rilievo del deputato Pesco, ricorda che le norme regolamentari relative alla discussione di risoluzioni non prevedono la possibilità, per la Commissione competente, di chiedere il parere di altre Commissioni.

Marco CAUSI (PD), alla luce dell'intervento del Sottosegretario, suggerisce al presentatore di integrare le premesse della risoluzione nel senso di esplicitare, in relazione alle modifiche normative richieste dall'atto di indirizzo, che occorre comunque far salva l'esigenza di assicurare le eventuali, relative coperture finanziarie, le quali dovranno essere puntualmente individuate a seguito di opportune verifiche tecniche.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) concorda con il suggerimento del deputato Causi e riformula ulteriormente la propria risoluzione.

La Commissione approva la risoluzione, come ulteriormente riformulata (*vedi allegato 2*), che assume il n. 8-00067.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che il relatore, Ginato, nella seduta di ieri ha formulato una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni.

Federico GINATO (PD), *relatore*, segnala come la propria proposta di parere recepisca le osservazioni sollevate dai componenti della Commissione durante l'esame del provvedimento.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, intervenendo sulla condizione, contenuta nella proposta di parere, con la quale si chiede di sopprimere l'ultimo periodo del comma 4, dell'articolo 22, con il quale, nel quadro della nuova procedura unitaria per il reclutamento del personale di varie autorità indipendenti, si fanno salve le procedure concorsuali in corso alla data del 26 giugno scorso, ritiene che nel regime transitorio previsto dal predetto ultimo periodo del comma 4 non si ravvisino profili di criticità. Rileva infatti come tali procedure concorsuali già in atto, le quali si svolgono in base a norme per il reclutamento ispirate a principi di trasparenza ed efficienza, non risultino incongruenti, come prospettato nella citata condizione, con le nuove norme introdotte in materia dal comma 4.

Marco CAUSI (PD) ribadisce la sua contrarietà rispetto alla disposizione recata dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge, che ritiene assolutamente incongruente rispetto alle nuove

norme introdotte in materia di procedure unitarie per il reclutamento del personale delle varie Autorità indipendenti. Evidenzia, infatti, come la disposizione di cui la condizione chiede la soppressione sia volta esclusivamente a far salvo un concorso bandito dalla CONSOB per sanare la posizione di 46 soggetti, assunti negli anni scorsi mediante procedura di chiamata diretta, la cui posizione si intende ora regolarizzare mediante una selezione *ad hoc*.

Nel sottolineare come l'intento delle nuove norme in tema di reclutamento del personale delle Autorità indipendenti sia proprio quello di rafforzare le procedure di selezione del personale in termini di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati, ribadisce l'opportunità di mantenere la condizione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore.

Daniele PESCO (M5S), con riferimento al contenuto dell'articolo 53 del decreto – legge, il quale individua la copertura finanziaria dei minori oneri derivanti dalle previsioni del decreto-legge per l'attuazione del processo telematico attraverso l'incremento del contributo unificato per l'iscrizione al ruolo nel processo civile, ribadisce l'opportunità di valutare attentamente, anche col supporto di una simulazione specifica da parte del Governo, se sia opportuno ricorrere ad un aumento del predetto contributo, già recentemente innalzato, il quale determinerà un aumento dei costi processuali a carico delle parti.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, in relazione alle considerazioni del deputato Pesco, rileva come non sussistano i presupposti perché le norme dell'articolo 53 determinino il paventato aumento dei costi a carico dei cittadini che adiscono l'autorità giudiziaria, in quanto le disposizioni contenute nel decreto-legge prevedono, al contempo, l'esenzione dall'imposta di bollo per le notificazioni effettuate mediante la posta elettronica certificata, nonché l'esclusione del pagamento dei diritti di copia quando la copia sia estratta, da soggetti abilitati, dai fascicoli informatici.

Fornisce quindi alla Commissione documentazione (*vedi allegato 3*) predisposta

dal Ministero della giustizia circa gli effetti complessivi derivanti dall'incremento del contributo unificato, dall'esclusione del pagamento dell'imposta di bollo per le notificazioni effettuate mediante la posta elettronica certificata e dall'esclusione dei diritti di copia.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.
C. 2397 Capezzone.*

ALLEGATO 1

7-00400 Fragomeli: Revisione della normativa relativa all'accatastamento ed all'ammortamento degli impianti fotovoltaici.**TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,
premessò che:

con la circolare dell'Agenzia delle entrate 19 dicembre 2013, n. 36/E, si chiariscono le modalità con cui sono rilevati – ai fini delle imposte dirette e dell'IVA – gli incentivi erogati ai titolari di impianti di energia da fonti rinnovabili e si inquadrano in ambito catastale gli impianti di tipo fotovoltaico, ponendo particolare attenzione alla questione della qualificazione mobiliare o immobiliare di tali impianti e alle conseguenze che ne derivano in materia catastale e tributaria;

tale circolare prevede che, ai fini del censimento in catasto, non rilevi esclusivamente la facile amovibilità delle componenti degli impianti fotovoltaici, né la circostanza che tali impianti possano essere posizionati in altro luogo mantenendo inalterata la loro originale funzionalità e senza antieconomici interventi di adattamento;

viene, inoltre, indicato che, sotto il profilo fiscale, in più occasioni alcuni impianti fotovoltaici sono stati qualificati come beni mobili, in quanto caratterizzati dal requisito dell'amovibilità: in particolare, con circolare del 23 giugno 2010, n. 38/E, è stato ribadito che « si è in presenza di beni immobili quando non è possibile separare il bene mobile dall'immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità dello stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbono essere effettuati antieconomici interventi di adattamento »;

in altri termini, sulla base dei chiarimenti resi ai fini fiscali dall'Agenzia delle entrate, gli impianti fotovoltaici sono qualificabili come beni mobili quando possono essere asportati da un punto per essere installati in un altro senza perdere le loro caratteristiche e l'operazione di spostamento non si presenti antieconomica, vale a dire non comporti oneri gravosi;

la citata circolare n. 36/E stabilisce inoltre che, con riferimento alle installazioni fotovoltaiche poste su edifici ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto esse possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili e che è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare a cui risulta integrato, solo quando l'impianto fotovoltaico ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15 per cento o superiore;

non hanno, pertanto, autonoma rilevanza catastale, e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità, in termini dimensionali e di potenza, come, ad esempio, quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici; in particolare, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della

limitata incidenza reddituale dell'impianto) qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

a) la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso;

b) la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;

c) per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m³, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28;

appare evidente come le indicazioni riportate nella circolare n. 36/E vadano di fatto ad equiparare gli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore ai 3 kW ed il cui valore superi il 15 per cento della rendita catastale dell'immobile che alimentano, ad un ampliamento dell'immobile stesso e come, in tal modo, i proprietari dei suddetti immobili si vedranno obbligati ad aggiornare la rendita catastale, con conseguenti aumenti degli importi dovuti a titolo di Irpef e di IMU;

tutto ciò rende altamente diseconomica la realizzazione di un impianto fotovoltaico in quanto il valore di un metro quadro dello stesso impianto è mediamente superiore al valore di un metro quadro della superficie dell'immobile;

vanno altresì considerate le nuove condizioni relative alla diminuzione della percentuale di ammortamento annuo degli investimenti inerenti la collocazione di im-

pianti fotovoltaici che passa dal 9 al 3 per cento: tale variazione si traduce, nell'immediato, in un evidente aumento dell'imposizione fiscale per i cittadini che hanno voluto investire nelle energie rinnovabili; una diminuzione della percentuale di ammortamento di questo livello concorre a dilatare a tal punto i tempi di recupero dell'investimento che, prima ancora che tale investimento sia del tutto ammortizzato, il materiale fotovoltaico installato sarà già obsoleto ed avrà quindi subito un forte decremento del valore intrinseco, unitamente ad un sicuro aumento dei costi di smaltimento dell'impianto stesso;

a ciò si aggiunga la considerazione che, come disposto dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, gli ammortamenti delle macchine legate alla produzione di energia hanno valori percentuali assai superiori al 3 per cento;

inoltre, sulle condizioni di diseconomicità della realizzazione di un impianto fotovoltaico incide la forte diminuzione del prezzo minimo per l'eventuale vendita corrente dell'energia prodotta dallo stesso impianto, che causerà una possibile riduzione delle entrate stimata in circa il 60 per cento;

nella risposta all'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-02689, svolta il 30 aprile 2014 presso la Commissione Finanze della Camera, il Governo ha condiviso l'opportunità di introdurre una previsione normativa che contempra una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi;

deve essere evitato il pericolo di penalizzare gli investimenti in energie rinnovabili, che producono benefici per l'ambiente riducendo il consumo delle risorse naturali, con aumenti impositivi e decurtazione degli incentivi ad investire,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative dirette a rivedere la normativa recante l'obbligo di

variazione della rendita catastale dell'immobile, nel caso in cui l'installazione di un impianto fotovoltaico ne incrementi il suo valore capitale (o la relativa redditività ordinaria), innalzando la soglia percentuale di detto incremento dall'attuale 15 per cento ad almeno un più coerente 30 per cento;

ad assumere un'iniziativa normativa che contempra una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, prevedendo un unico coefficiente pari al 9 per cento, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi;

ad assumere iniziative per incrementare il limite di potenza nominale degli impianti fotovoltaici destinati ai consumi domestici ad un valore pari ad almeno 7 chilowatt, al fine di mantenere l'incentivo alla realizzazione di molteplici punti di produzione di energia « pulita » catalogabili come installazioni esenti dall'obbligo di accatastamento ed assimilandoli quindi — di fatto — ad impianti di pertinenza degli immobili stessi.

(7-00400) « Fragomeli, Causi, Pelillo, De Menech ».

ALLEGATO 2

7-00400 Fragomeli: Revisione della normativa relativa all'accatastamento ed all'ammortamento degli impianti fotovoltaici.**TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,
premessò che:

con la circolare dell'Agenzia delle entrate 19 dicembre 2013, n. 36/E, si chiariscono le modalità con cui sono rilevati – ai fini delle imposte dirette e dell'IVA – gli incentivi erogati ai titolari di impianti di energia da fonti rinnovabili e si inquadrano in ambito catastale gli impianti di tipo fotovoltaico, ponendo particolare attenzione alla questione della qualificazione mobiliare o immobiliare di tali impianti e alle conseguenze che ne derivano in materia catastale e tributaria;

tale circolare prevede che, ai fini del censimento in catasto, non rilevi esclusivamente la facile amovibilità delle componenti degli impianti fotovoltaici, né la circostanza che tali impianti possano essere posizionati in altro luogo mantenendo inalterata la loro originale funzionalità e senza antieconomici interventi di adattamento;

viene, inoltre, indicato che, sotto il profilo fiscale, in più occasioni alcuni impianti fotovoltaici sono stati qualificati come beni mobili, in quanto caratterizzati dal requisito dell'amovibilità: in particolare, con circolare del 23 giugno 2010, n. 38/E, è stato ribadito che « si è in presenza di beni immobili quando non è possibile separare il bene mobile dall'immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità dello stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbono essere effettuati antieconomici interventi di adattamento »;

in altri termini, sulla base dei chiarimenti resi ai fini fiscali dall'Agenzia delle entrate, gli impianti fotovoltaici sono qualificabili come beni mobili quando possono essere asportati da un punto per essere installati in un altro senza perdere le loro caratteristiche e l'operazione di spostamento non si presenti antieconomica, vale a dire non comporti oneri gravosi;

la citata circolare n. 36/E stabilisce inoltre che, con riferimento alle installazioni fotovoltaiche poste su edifici ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto esse possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili e che è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare a cui risulta integrato, solo quando l'impianto fotovoltaico ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15 per cento o superiore;

non hanno, pertanto, autonoma rilevanza catastale, e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità, in termini dimensionali e di potenza, come, ad esempio, quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici; in particolare, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della

limitata incidenza reddituale dell'impianto) qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

a) la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso;

b) la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;

c) per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m³, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28;

appare evidente come le indicazioni riportate nella circolare n. 36/E vadano di fatto ad equiparare gli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore ai 3 kW ed il cui valore superi il 15 per cento della rendita catastale dell'immobile che alimentano, ad un ampliamento dell'immobile stesso e come, in tal modo, i proprietari dei suddetti immobili si vedranno obbligati ad aggiornare la rendita catastale, con conseguenti aumenti degli importi dovuti a titolo di Irpef e di IMU;

tutto ciò rende altamente diseconomica la realizzazione di un impianto fotovoltaico in quanto il valore di un metro quadro dello stesso impianto è mediamente superiore al valore di un metro quadro della superficie dell'immobile;

vanno altresì considerate le nuove condizioni relative alla diminuzione della percentuale di ammortamento annuo degli investimenti inerenti la collocazione di

impianti fotovoltaici che passa dal 9 al 3 per cento: tale variazione si traduce, nell'immediato, in un evidente aumento dell'imposizione fiscale per i cittadini che hanno voluto investire nelle energie rinnovabili; una diminuzione della percentuale di ammortamento di questo livello concorre a dilatare a tal punto i tempi di recupero dell'investimento che, prima ancora che tale investimento sia del tutto ammortizzato, il materiale fotovoltaico installato sarà già obsoleto ed avrà quindi subito un forte decremento del valore intrinseco, unitamente ad un sicuro aumento dei costi di smaltimento dell'impianto stesso;

a ciò si aggiunga la considerazione che, come disposto dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, gli ammortamenti delle macchine legate alla produzione di energia hanno valori percentuali assai superiori al 3 per cento;

inoltre, sulle condizioni di diseconomicità della realizzazione di un impianto fotovoltaico incide la forte diminuzione del prezzo minimo per l'eventuale vendita corrente dell'energia prodotta dallo stesso impianto, che causerà una possibile riduzione delle entrate stimata in circa il 60 per cento;

nella risposta all'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-02689, svolta il 30 aprile 2014 presso la Commissione Finanze della Camera, il Governo ha condiviso l'opportunità di introdurre una previsione normativa che contempra una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi;

deve essere evitato il pericolo di penalizzare gli investimenti in energie rinnovabili, che producono benefici per l'ambiente riducendo il consumo delle risorse naturali, con aumenti impositivi e decurtazione degli incentivi ad investire;

in relazione alle modifiche normative richieste dal presente atto di indirizzo occorre far salva l'esigenza di assicurare le

eventuali, relative coperture finanziarie, le quali dovranno essere puntualmente individuate a seguito di opportune verifiche tecniche,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative dirette a rivedere la normativa recante l'obbligo di variazione della rendita catastale dell'immobile, nel caso in cui l'installazione di un impianto fotovoltaico ne incrementi il suo valore capitale (o la relativa redditività ordinaria), innalzando la soglia percentuale di detto incremento dall'attuale 15 per cento ad almeno un più coerente 30 per cento;

ad assumere un'iniziativa normativa che contempli una specifica aliquota di

ammortamento per gli impianti fotovoltaici, prevedendo un unico coefficiente pari al 9 per cento, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi;

ad assumere iniziative per incrementare il limite di potenza nominale degli impianti fotovoltaici destinati ai consumi domestici ad un valore pari ad almeno 7 chilowatt, al fine di mantenere l'incentivo alla realizzazione di molteplici punti di produzione di energia « pulita » catalogabili come installazioni esenti dall'obbligo di accatastamento ed assimilandoli quindi – di fatto – ad impianti di pertinenza degli immobili stessi.

(8-00067) « Fragomeli, Causi, Pelillo, De Menech ».

ALLEGATO 3

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



Ministero della Giustizia

**GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO**



m_dg.GAB.16/07/2014.0024923.U

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

OGGETTO: A.C. 2486. Conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 recante misure urgenti per la semplificazione e per l'efficienza degli uffici giudiziari. Risposta osservazioni formulate dalla VI Commissione Finanze.

Al fine di corrispondere alle osservazioni formulate dalla VI Commissione Finanze della Camera, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

In riferimento al provvedimento in oggetto indicato, si reputa opportuno aggiungere alle considerazioni già esposte sulla base dei rilievi formulati dal Servizio Bilancio della Camera, l'ulteriore precisazione.

Viene chiesto a questo ufficio di fornire alla Commissione, ai fini del proseguo del provvedimento de quo, una simulazione circa gli effetti complessivi derivanti dalla esclusione del pagamento dell'imposta di bollo per le notificazioni effettuate attraverso la posta elettronica certificata.

Al riguardo si segnala che allo stato non è possibile fornire una seppur prudentiale simulazione tenuto conto che i dati estrapolati e comunicati dagli uffici direttamente interessati, rivestono carattere di estrema parzialità e pertanto i numeri avrebbero un significato praticamente nullo, non tenendo conto, delle notifiche effettuate dagli avvocati "in proprio", strumento utilizzato soprattutto per notificare atti di carattere stragiudiziale; ne deriva quindi che i dati che potremmo intercettare riguarderebbero solo le notifiche per le quali vi è stato un deposito telematico in cancelleria considerando, peraltro, che la notifica telematica non riveste carattere di obbligatorietà.

Il Coordinatore dell'Ufficio
Massimiliano Micheletti

CONTRIBUTO UNIFICATO - MAGGIOR GETTITO ANNUALE A DECORRERE DAL 2014 - INCREMENTO 15%

Descrizione	Scaglioni	I GRADO (TRIBUNALI)				II GRADO (TRIBUN. E C. DI APPELLO)				
		importi art. 37 DL 98/2011	15,00%	importo maggiorato	N. Procedimenti	Maggior gettito	importi art. 37 DL 98/2011 + 50% per impugnazioni	importo maggiorato	N. Procedimenti	Maggior gettito
Art.13 co.1 TU	Fino a 1.100 €	€ 37,00	€ 6,00	€ 43,00	117.768	€ 706.608,00	€ 55,50	€ 64,50	2.873	€ 25.857,00
	Da 1.100 Fino a 5.200 €	€ 85,00	€ 13,00	€ 98,00	155.304	€ 2.018.952,00	€ 127,50	€ 147,00	9.929	€ 193.615,50
	Da 5.200 Fino a 26.000 €	€ 206,00	€ 31,00	€ 237,00	70.871	€ 2.197.001,00	€ 309,00	€ 355,50	10.233	€ 475.834,50
	Da 26.000 a 52.000 €	€ 450,00	€ 68,00	€ 518,00	54.777	€ 3.724.836,00	€ 675,00	€ 777,00	10.786	€ 1.100.172,00
	Da 52.000 a 260.000 €	€ 660,00	€ 99,00	€ 759,00	33.159	€ 3.282.741,00	€ 990,00	€ 1.138,50	6.061	€ 900.058,50
	Da 260.000 a 520.000 €	€ 1.056,00	€ 158,00	€ 1.214,00	7.400	€ 1.169.200,00	€ 1.584,00	€ 1.821,00	1.534	€ 363.558,00
	Superiore a 520.000 €	€ 1.466,00	€ 220,00	€ 1.686,00	9.545	€ 2.099.900,00	€ 2.199,00	€ 2.529,00	2.117	€ 698.610,00
	Previdenza	€ 37,00	€ 6,00	€ 43,00	27.489	€ 164.934,00	€ 37,00	€ 64,50	7.956	€ 218.790,00
	Processi mobiliari di valore inf. a 2500 €	€ 37,00	€ 6,00	€ 43,00						
	Altri Procedimenti Esecutivi	€ 121,00	€ 18,00	€ 139,00	101.864	€ 1.833.552,00	€ 121,00	€ 208,50	2	€ 175,00
	Processi Di Opposizione Agli Atti Esecutivi	€ 146,00	€ 22,00	€ 168,00	6.398	€ 140.756,00	€ 146,00	€ 252,00	15	€ 1.590,00
	Processi Di Esecuzione Immobiliare	€ 242,00	€ 36,00	€ 278,00	49.708	€ 1.789.488,00	€ 242,00	€ 417,00	13	€ 2.275,00
	Art.13 co.3 TU Procedimenti Speciali	Fino a 1.100 €	€ 18,50		€ 21,50	22.450	€ 67.350,00	€ 18,50	€ 32,25	526
Da 1.100 Fino a 5.200 €		€ 42,50		€ 49,00	18.956	€ 123.214,00	€ 42,50	€ 73,50	1.360	€ 42.160,00
Da 5.200 Fino a 26.000 €		€ 103,00		€ 118,50	25.689	€ 398.179,50	€ 103,00	€ 177,75	2.544	€ 190.164,00
Da 26.000 a 52.000 €		€ 225,00		€ 259,00	18.970	€ 644.980,00	€ 225,00	€ 388,50	7.388	€ 1.207.938,00
Da 52.000 a 260.000 €		€ 330,00		€ 379,50	6.408	€ 317.196,00	€ 330,00	€ 569,25	1.148	€ 274.659,00
Da 260.000 a 520.000 €		€ 528,00		€ 607,00	1.701	€ 134.379,00	€ 528,00	€ 910,50	236	€ 90.270,00
Superiore a 520.000 €		€ 733,00		€ 843,00	1.366	€ 150.260,00	€ 733,00	€ 1.264,50	189	€ 100.453,50
Fino a 1.100 €		€ 18,50		€ 21,50	14.105	€ 42.315,00	€ 18,50	€ 32,25	31	€ 426,25
Da 1.100 Fino a 5.200 €		€ 42,50		€ 49,00	91.743	€ 596.329,50	€ 42,50	€ 73,50	161	€ 4.991,00
Da 5.200 Fino a 26.000 €		€ 103,00		€ 118,50	298.873	€ 4.632.531,50	€ 103,00	€ 177,75	250	€ 18.687,50
Da 26.000 a 52.000 €		€ 225,00		€ 259,00	97.128	€ 3.302.352,00	€ 225,00	€ 388,50	684	€ 111.834,00
Da 52.000 a 260.000 €		€ 330,00		€ 379,50	71.381	€ 3.533.359,50	€ 330,00	€ 569,25	158	€ 37.801,50
Da 260.000 a 520.000 €		€ 528,00		€ 607,00	11.808	€ 932.832,00	€ 528,00	€ 910,50	25	€ 9.562,50
Superiore a 520.000 €	€ 733,00		€ 843,00	10.082	€ 1.109.020,00	€ 733,00	€ 1.264,50	33	€ 17.539,50	
Art.13 co.5 Fallimenti	€ 740,00	€ 111,00	€ 851,00	5.183	€ 575.313,00	€ 740,00	€ 1.276,50	-	€ -	
TOTALI				1.330.126	€ 35.687.579,00	€ 66.252	€ 6.094.254,75			

N.B. - Il dato relativo al numero dei procedimenti iscritti, assoggettati al contributo unificato è stato determinato sulla base delle risultanze effettive rilevate dall'ufficio di statistica di questa Amministrazione per l'anno 2012

GIUDICE DI PACE				CASSAZIONE				SANZIONI			
importi art. 37 DL 98/2011	importo maggiorato	N. Procedimenti anno	Maggior gettito	importi art. 37 DL 98/2011 + 100%	importo maggiorato	N. Procedimenti anno	Maggior gettito	Importi art. 37 DL 98/2011	importo maggiorato	N. Procedimenti anno	Maggior gettito
€ 37,00	€ 43,00	289.755	€ 1.738.530,00	€ 74,00	€ 86,00	5.558	€ 66.696,00	€ 18,50	€ 21,50	13071	€ 281.026,50
€ 85,00	€ 98,00	185.634	€ 2.413.242,00	€ 170,00	€ 196,00	3.759	€ 97.734,00	€ 42,50	€ 49,00	11650	€ 570.850,00
€ 206,00	€ 237,00	60.350	€ 1.870.850,00	€ 412,00	€ 474,00	5.526	€ 342.612,00	€ 103,00	€ 118,50	2197	€ 260.344,50
€ 450,00	€ 518,00	688	€ 46.784,00	€ 900,00	€ 1.036,00	9.083	€ 1.235.288,00	€ 225,00	€ 259,00	540	€ 139.860,00
€ 660,00	€ 759,00	98	€ 9.702,00	€ 1.320,00	€ 1.518,00	2.156	€ 426.888,00	€ 330,00	€ 379,50	421	€ 159.769,50
€ 1.056,00	€ 1.214,00	21	€ 3.318,00	€ 2.112,00	€ 2.428,00	1.999	€ 631.684,00	€ 528,00	€ 607,00	96	€ 58.272,00
€ 1.466,00	€ 1.686,00	4	€ 880,00	€ 2.932,00	€ 3.372,00	1.047	€ 460.680,00	€ 733,00	€ 843,00	230	€ 193.890,00
€ 37,00	€ 43,00	27	€ 162,00					€ 18,50	€ 21,50	301	€ 6.471,50
		228	€ 1.368,00					€ -	€ -		€ -
€ 121,00	€ 139,00	161	€ 2.898,00					€ 60,50	€ 69,50	699	€ 48.580,50
€ 146,00	€ 168,00	68	€ 1.496,00					€ 73,00	€ 84,00	661	€ 55.524,00
€ 242,00	€ 278,00	228	€ 8.208,00					€ 121,00	€ 139,00	1669	€ 231.991,00
€ 18,50	€ 21,50	2.135	€ 6.405,00					€ 9,25	€ 10,75	338	€ 3.633,50
€ 42,50	€ 49,00	3.858	€ 25.077,00					€ 21,25	€ 24,50	148	€ 3.626,00
€ 103,00	€ 118,50	5	€ 77,50					€ 51,50	€ 59,25	1470	€ 87.097,50
€ 225,00	€ 259,00		€ -					€ 112,50	€ 129,50	119	€ 15.410,50
€ 330,00	€ 379,50		€ -					€ 165,00	€ 189,75	103	€ 19.544,25
€ 528,00	€ 607,00		€ -					€ 264,00	€ 303,50	69	€ 20.941,50
€ 733,00	€ 843,00		€ -					€ 366,50	€ 421,50	40	€ 16.860,00
€ 18,50	€ 21,50	170.152	€ 510.456,00					€ 9,25	€ 10,75	227	€ 2.440,25
€ 42,50	€ 49,00	257.300	€ 1.672.450,00					€ 21,25	€ 24,50	408	€ 9.996,00
€ 103,00	€ 118,50	747	€ 11.578,50					€ 51,50	€ 59,25	403	€ 23.877,75
€ 225,00	€ 259,00	16	€ 544,00					€ 112,50	€ 129,50	215	€ 27.842,50
€ 330,00	€ 379,50	5	€ 247,50					€ 165,00	€ 189,75	164	€ 31.119,00
€ 528,00	€ 607,00	1	€ 79,00					€ 264,00	€ 303,50	40	€ 12.140,00
€ 733,00	€ 843,00		€ -					€ 366,50	€ 421,50	85	€ 35.827,50
€ 740,00	€ 851,00		€ -					€ 370,00	€ 425,50	96	€ 40.848,00
		971.481	€ 8.324.352,50			29.128	€ 3.261.582,00				€ 2.357.783,75

IMPORTO COMPLESSIVO MAGGIOR GETTITO	€ 55.725.552,00
--	------------------------

DIRITTI DI COPIA (allegato 1)

IPOTESI PROVENTI NEL PROCEDIMENTO CIVILE

ANNO 2013
 Civile
 Sentenze emesse 1.326.467
 Corte di Cassazione 15.906
 Copie atti processuali 657.627
 Totale 2.000.000

	Numero sentenze	% non urgenti		Costo non urgenti	Costo urgenti	Numero sentenze richieste non urgenti	Numero sentenze richieste urgenti	Ricavo ipotizzato per non urgenti	Ricavo ipotizzato per urgenti
		70	30						
caso 100% 1 copia									
01 - 04 PAGINE	2.000.000	25	30	11,06	33,18	350.000,00	150.000,00	3.871.000,00	4.977.000,00
05 - 10 PAGINE	2.000.000	30	30	12,9	36,7	420.000,00	180.000,00	5.418.000,00	6.566.000,00
11 - 20 PAGINE	2.000.000	25	30	14,73	44,19	350.000,00	150.000,00	5.155.500,00	6.528.500,00
21 - 50 PAGINE	2.000.000	10	30	18,42	55,26	140.000,00	60.000,00	2.578.800,00	3.315.600,00
51 - 100 PAGINE	2.000.000	5	30	27,63	82,89	70.000,00	30.000,00	1.934.100,00	2.486.700,00
oltre 100 pagine	2.000.000	5	30	27,63	82,89	70.000,00	30.000,00	1.934.100,00	2.486.700,00
Totale								20.891.500,00	26.860.500,00
									47.752.000,00

	Numero sentenze	% non urgenti		Costo non urgenti	Costo urgenti	Numero sentenze richieste non urgenti	Numero sentenze richieste urgenti	Ricavo ipotizzato per non urgenti	Ricavo ipotizzato per urgenti
		70	30						
caso 50% 1 copia									
01 - 04 PAGINE	2.000.000	10	30	11,06	33,18	140.000,00	60.000,00	1.548.400,00	1.990.800,00
05 - 10 PAGINE	2.000.000	23	30	12,9	36,7	322.000,00	138.000,00	4.153.800,00	5.346.600,00
11 - 20 PAGINE	2.000.000	10	30	14,73	44,19	140.000,00	60.000,00	2.062.200,00	2.651.400,00
21 - 50 PAGINE	2.000.000	5	30	18,42	55,26	70.000,00	30.000,00	1.289.400,00	1.657.800,00
51 - 100 PAGINE	2.000.000	1	30	27,63	82,89	140.000,00	60.000,00	3.868.200,00	4.973.400,00
oltre 100 pagine	2.000.000	1	30	27,63	82,89	140.000,00	60.000,00	3.868.200,00	4.973.400,00
Totale								13.308.820,00	17.111.340,00
									30.420.160,00

ALLEGATO 4

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2486, di conversione del decreto – legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

rilevato come il provvedimento costituisca un ulteriore, positivo passo avanti nel processo di riforma del complesso delle pubbliche amministrazioni che deve portare al miglioramento della loro efficacia e della loro capacità di rispondere alle esigenze del Paese, allo snellimento degli adempimenti inutili e alla riduzione dei costi improduttivi che ancora permangono nel funzionamento delle stesse amministrazioni;

valutate positivamente, per quanto riguarda in particolare gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, le previsioni dell'articolo 22 che riportano da 3 a 5 il numero dei componenti della CONSOB, considerato che il rafforzamento di tale Autorità appare particolarmente importante per consentire alla stessa di esplicare nel modo più efficace i suoi compiti, i quali comportano un'operatività quotidiana pressoché continua,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 22 del decreto –

legge, il quale, nell'introdurre una nuova procedura unitaria per il reclutamento del personale di varie Autorità indipendenti, sancisce la nullità delle procedure concorsuali avviate dopo il 26 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto-legge) ma fa tuttavia salve le procedure concorsuali in corso alla stessa data, provveda la Commissione di merito a sopprimere tale previsione, in quanto le predette procedure già in corso potrebbero risultare non congruenti con le nuove norme introdotte in materia dal citato comma 4;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 22 del decreto – legge, il quale esclude dal divieto, sancito dal comma 2 del medesimo articolo per i componenti degli organi di vertice e i dirigenti a tempo indeterminato della CONSOB, di intrattenere, direttamente o indirettamente, nei quattro anni successivi alla cessazione dell'incarico, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti pubblici o privati operanti nei settori di competenza, i dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare più puntualmente quali siano gli uffici ai cui responsabili non si applica tale incompatibilità, onde evitare incertezze in sede applicativa;

b) con riferimento ai commi 9 e 10 del citato articolo 22, i quali intendono concentrare in una sede comune ubicata nella città di Roma la collocazione di più

Autorità, tra le quali anche la CONSOB, valuti la Commissione di merito se tali misure comportino reali effetti di risparmio, del resto non quantificati nella Relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione;

c) con riferimento al comma 14 dell'articolo 22, il quale ripristina le previsioni del decreto-legge n. 95 del 1974 che richiedevano una maggioranza qualificata, pari ad almeno quattro voti favorevoli, per l'adozione di determinate delibere della CONSOB, valuti la Commissione di merito se risulti congruente richiedere tale maggioranza qualificata per l'adozione delle delibere relative all'assunzione di dipendenti con contratto a tempo determinato, laddove si mantiene invece la maggioranza semplice per l'adozione delle delibere relative all'attribuzione di incarichi e qualifiche dirigenziali, alla possibilità di avvalersi di personale delle amministrazioni dello Stato e all'inquadramento in ruolo di determinate categorie di personale;

d) con riferimento alla disciplina delle procedure di nomina dei componenti delle autorità indipendenti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di avviare una più compiuta riflessione in merito alle eventuali modifiche normative da apportare in tale settore, al fine di rafforzare la trasparenza delle predette procedure di nomina e di garantire massimamente i profili di competenza e adeguatezza al ruolo dei soggetti nominati, in particolare prevedendo che possano essere designati a tali cariche solo i soggetti che, nel rispetto dell'equilibrio di genere, abbiano presentato la loro candidatura nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio;

e) con riferimento all'articolo 28, il quale, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del decreto – legge, riduce alla metà l'importo

del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che tale riduzione avvenga lungo un arco temporale di tre anni, al fine di evitare conseguenze negative sull'operatività delle stesse Camere di commercio;

f) con riferimento all'articolo 46, valuti la Commissione di merito la portata normativa della disposizione, la quale, da un lato, al comma 1, interviene sulla disciplina relativa alla notificazione mediante la posta elettronica certificata degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, mentre, dall'altro, al comma 2, esclude che la notificazione per via telematica da parte dell'avvocato possa applicarsi nel settore della giustizia amministrativa, verificando in particolare se tali previsioni siano tra loro congruenti;

g) con riferimento all'articolo 53, il quale reca, al comma 1, la copertura finanziaria per le minori entrate per l'Era-rio conseguenti all'attuazione delle disposizioni del Capo II del decreto-legge volte a garantire l'effettività dell'attuazione del processo telematico, prevedendo, al comma 2, nell'ambito della clausola di salvaguardia finanziaria a tal fine prevista, che, nel caso di scostamenti rispetto agli oneri previsti, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvederà con proprio decreto all'aumento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo nel processo civile, nella misura necessaria a garantire la copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dal monitoraggio stesso, valuti la Commissione di merito se sia opportuno limitarsi a demandare ad un atto ministeriale di natura secondaria la determinazione dell'importo di una prestazione patrimoniale indicata dalla legge, operando, sia pure in presenza di alcuni presupposti, una delegificazione della materia, senza peraltro indicare un parametro o un limite massimo al possibile aumento di tali importi.